

**GIUNTA REGIONALE  
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA  
AREA COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE GENERALE  
DEL 11 NOVEMBRE 2013**

Il giorno 22 novembre 2013 alle ore 9,00 presso la sede della Direzione generale della Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di Concertazione Generale per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di modifica al DPGR 47/R/2007 regolamento di attuazione della LR 28/2004 (Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing).

**In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:**

<b>IRIS INCERTI</b>	<b>CNA</b>
<b>GUIDO MORELLI</b>	<b>CNA</b>
<b>REMO URTI</b>	<b>CNA</b>
<b>LAURA SIMONCINI</b>	<b>CONFARTIGIANATO</b>
<b>PIERLUIGI MARZOCCHI</b>	<b>CONFARTIGIANATO</b>

Presiede l'Assessore alla Sanità Luigi Marroni. E' presente la dirigente Emanuela Balocchini responsabile del Settore prevenzione e sicurezza ambienti di vita e di lavoro ed i funzionari della Regione Toscana Lauretta Mangiavacchi e Rosalba Bastiani.

**ASSESSORE LUIGI MARRONI**

Introduce la riunione indicando che la discussione odierna avrà ad oggetto le modifiche al D.P.G.R. 2 ottobre 2007 n.47/r cioè al regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n.28 " disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing ".

Prima di cedere la parola alla dirigente Emanuela Balocchini per la puntuale indicazione dei contenuti delle modifiche apportate segnala in generale che con questo provvedimento si vuole modificare alcuni requisiti strutturali e gestionali per l'esercizio sia dell'attività di estetica che di quella di tatuaggio e piercing nonché effettuare anche una sorta di manutenzione del testo, correggendo errori di drafting e aggiornando i riferimenti normativi.

**EMANUELA BALOCCHINI -DIRIGENTE REGIONE TOSCANA**

Evidenzia che il Consiglio Regionale ha fissato dei tempi piuttosto stretti per l'approvazione delle modifiche al regolamento di cui, a partire da quella più consistente cioè l'abolizione dell'allegato A del regolamento, sostituito integralmente dal DM sviluppo economico n.110/2011, si propone di illustrare quelle più rilevanti.

Osserva anzitutto che il Consiglio regionale ha previsto che il regolamento doveva disciplinare, ove necessario, le modalità di attuazione dei percorsi formativi specifici previsti per l'utilizzo di determinate attrezzature dal DM n.110/2011, che per le estetiste saranno le uniche attrezzature possibili da utilizzare.

Rileva che in forza di questa scelta legislativa per la Regione Toscana è sostanzialmente impossibile prevedere dei corsi di formazione in quanto rispetto alle attività formative tra le attrezzature individuate dal predetto D.M. vi sono soltanto tre schede che riportano la seguente dicitura *"il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal costruttore o da altro ente competente adeguata formazione"*.

Risulta a suo avviso di tutta evidenza che la Regione Toscana non è *"l'altro ente competente"* indicato dalle schede e che tantomeno è in condizione di inserirsi in un contratto di tipo privatistico stabilendo le materie che da parte del costruttore devono essere oggetto dei percorsi formativi.

Evidenzia che si è provveduto a modificare gli allegati "F" e "G", prevedendo l'integrazione del percorso formativo di base per le apparecchiature laser ed a luce pulsata per uso estetico, inserendo tra i suoi contenuti anche gli elementi di fisica dei laser.

Segnala inoltre che in parallelo a questo intervento, si è ritenuto opportuno modificare l'art.4 del D.p.g.r. 47/R/2007 prevedendo che l'utilizzo del laser e della luce pulsata vengano svolti soltanto in locali (non cabine), che consentono il rispetto delle norme di protezione previste per tali apparecchiature dal DM n.110/2011.

Esamina poi un'altra modifica operata, relativa alla richiesta di persone che hanno lavorato all'estero ovvero fuori Regione, di poter aprire la loro attività in Toscana.

Per essi si sarebbe dovuta prevedere una formazione di 600 ore, sapendo però che con le stesse credenziali nel 2007, i tatuatori/piercer toscani hanno ottenuto la qualifica professionale frequentando un corso di 90 ore in materia igienico sanitaria e giuridica.

Tenendo presente l'esigenza di garantire la libera circolazione delle attività nonché l'omogeneità dei percorsi formativi, si è scelto così di effettuare un'interpretazione autentica dell'art. 102 del d.p.g.r. 47/R/2007, equiparando ai tatuatori e piercer coloro che all'entrata in vigore del regolamento (25 ottobre 2007) lavoravano fuori Regione, ma a condizione che essi abbiano già effettuato la formazione (di 90 ore) e siano in grado di presentare documentazione attestante l'esercizio dell'attività antecedente all'entrata in vigore del regolamento.

Evidenzia che è stata accolta una modifica all'art. 85 del D.p.g.r. 47/R/2007 presentata da Rete Imprese Italia ad un precedente Tavolo di concertazione generale con la finalità di assicurare ai soggetti operanti sul territorio della Toscana pari opportunità rispetto a quelli delle altre Regioni, stabilendo che attraverso un corso regionale di 300 ore ed il superamento di un esame teorico-pratico, sia possibile il conseguimento della qualifica di estetista, per chi ha svolto attività lavorativa qualificata della durata di 3 anni, in qualità di dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di estetica.

Nota che su questa questione l'obiettivo perseguito è quello di consentire a tutti quei soggetti che hanno svolto l'attività lavorativa di poter ottenere la qualifica, senza dover rinunciare al proprio impiego per frequentare il corso biennale e, in particolare, di agevolare il passaggio generazionale per i collaboratori familiari delle imprese di estetica.

Un'altra significativa modifica introdotta è quella di dare la possibilità di svolgere presso il domicilio del committente alcune prestazioni (manicure, pedicure, make up) da parte di soggetti che sono titolari di un'impresa stabile e di svolgerla con dei kit monouso sterilizzati.

Precisa che soprattutto per le attività di manicure e pedicure è sembrato importante richiedere l'utilizzo di kit monouso sterilizzati, perché l'attività a domicilio è molto richiesta soprattutto da persone anziane e disabili ed occorre quindi garantire appieno le regole di igiene necessarie.

Indica che riguardo alle caratteristiche degli strumenti acuminati o taglienti (articolo 39, comma 2 d.p.g.r. 47/R/2007), sulla base di quanto contenuto nella risoluzione n. 204 del 09 luglio 2013 del Consiglio Regionale, in luogo della dicitura "disinfettati o sterilizzati" dovuta ad errore materiale si è inserita quella corretta "disinfettati e sterilizzati". Inoltre tra le attrezzature utilizzabili per l'attività di tatuatore e di piercer (All.B) oltre che al metodo giapponese samoano, si è data la possibilità di far ricorso anche ad altre tecniche tradizionali. Prima di aprire la discussione, evidenzia le seguenti ulteriori modifiche apportate:

- a) tra i requisiti comuni delle postazioni di lavoro e delle cabine, il lavabo deve avere una erogazione mediante il comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
- b) limitatamente alla stufa a secco le possibilità di sterilizzazione sono state integrate con altri schemi riconosciuti a livello internazionale come più efficaci;
- c) rispetto alla composizione delle commissioni di esame per il conseguimento della qualifica di estetista nonché di tecnico qualificato in tatuaggio o piercing si è operata la sostituzione dei rappresentanti dei docenti con "esperti di settore" uno dei quali deve possedere la laurea in medicina.

## **IRIS INCERTI - CNA**

Considera molto positivamente l'accettazione da parte della Regione Toscana del DM n.110/2011, così come era stato richiesto con determinazione dalle associazioni di categoria.

Nell'indicare che adesso bisogna dare un adeguato rilievo ai profili formativi che interessano il settore estetica rispetto alle modifiche che interessano i lavandini sottolinea come le aziende circa due anni fa abbiano fatto delle modifiche strutturali e che ora non considera praticabile che siano costrette a ripetere.

Evidenzia che specie nei centri storici dove non è possibile realizzare delle opere murarie, ci sono alcuni studi estetici che si sono dotati di lavandini con il raccoglitore dell'acqua, strumentazione questa che a suo avviso potrebbe essere ulteriormente diffusa anche per limitare il ricorso a lavandini con comando non manuale.

### **PIERLUIGI MARZOCCHI-CONFARTIGIANATO**

Osserva che secondo le vigenti disposizioni regolamentari nei locali deve comunque essere presente un lavandino con comando non manuale, gli sembra quindi eccessivo prevedere ora il funzionamento non manuale di tutti i lavandini, dal momento che ci sono tanti protocolli di pulizia ed i trattamenti vengono fatti con i guanti, l'estetista si lava le mani in continuazione. Inoltre vi è da considerare che i costi di questo ulteriore adeguamento non sarebbero irrisori e risulterebbero particolarmente penalizzanti per aziende che da poco tempo si sono adeguate alle prescrizioni regolamentari vigenti.

La presenza nei locali di lavandini a comando non manuale potrebbe a suo avviso giustificarsi invece nel caso l'azienda debba procedere a lavori di ristrutturazione, perché in tal caso la sostituzione dei lavandini diventerebbe un costo veramente esiguo rispetto al totale dell'investimento.

Sulle prestazioni che l'estetista può eseguire presso il domicilio del committente gli sembra opportuno che nel testo del regolamento non sia sottinteso ma venga invece specificato che l'operatore deve avere una sede fissa. Al fine di scoraggiare il lavoro nero e combattere l'abusivismo propone inoltre di inserire l'obbligo dell'operatore di esibire, su richiesta del committente, l'attestato di certificazione di inizio attività (Scia). Sul conseguimento della qualifica di estetista, di cui all' 85 del D.P.G.R. 47/R/2007, chiede di inserire anche il socio, tra i soggetti presso i quali è possibile svolgere l'attività lavorativa qualificata della durata di 3 anni.

Sulla questione riguardante l'attività di tatuaggio da parte di operatori fuori Regione esprime perplessità su quanto riportato al comma 2 dell'art.102 D.P.G.R. 47/R/2007, perché gli sembra di capire che vi è una riapertura di termini e comunque il rischio di una sanatoria di carattere "mascherato".

### **LAURA SIMONCINI-CONFARTIGIANATO**

Sul lavoro presso il domicilio del committente condivide le considerazioni formulate da Marzocchi, ritenendo utile prevedere per contrastare l'abusivismo l'esibizione a richiesta da parte dell'estetista della Scia, perché si tratta di un documento che testimonia che questi esercita in una sede fissa e che conseguentemente nel caso di trattamento errato potrebbe a garanzia del fruitore della prestazione essere rintracciato.

Rispetto alla disciplina dell'art.102 del D.P.G.R. 47/R/2007 ritiene che bisogna assolutamente evitare di riaprire una finestra per l'ennesima sanatoria nei confronti di chi negli ultimi cinque anni ha continuato a lavorare in modo abusivo.

Propone pertanto di specificare chiaramente nel testo che la riapertura dei termini e l'autocertificazione, sotto forma di dichiarazione di atto notorio, da presentare al Suap vale solo esclusivamente nel caso di chi ha operato fuori Regione ed in modo regolare.

### **GUIDO MORELLI-CNA**

Chiede di allargare agli operatori di tatuaggi l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche e laser Q-switched, approfondendo in particolare il possibile utilizzo di elettrotermografi brevettati.

Segnala una questione che ritiene importante e che riguarda il percorso formativo dei tatuatori che svolgono il corso previsto di 600 ore, lavorando soltanto su materiale inerte (gomma, silicone).

Allo stato dei fatti accade ed è una situazione che considera negativamente, che l'allievo supera il corso, consegue l'attestato e si trova in condizione di aprire immediatamente l'attività senza essersi esercitato e senza aver mai lavorato a diretto contatto con la persona beneficiaria del trattamento.

Propone pertanto che in parallelo al percorso previsto per le estetiste ( due anni di formazione di base, più un terzo anno di inserimento sul luogo di lavoro) di prevedere che il tatuatore prima di esercitare l' attività autonoma svolga un apprendistato presso un esercizio già avviato .

### **EMANUELA BALOCCHINI -DIRIGENTE REGIONE TOSCANA**

Sulla questione dell'introduzione del lavabo con erogazione mediante comando non manuale sottolinea che essa verrà resa obbligatoria soltanto per aziende che inizieranno l'attività successivamente all'entrata in vigore della modifica del regolamento nonché nei casi di ristrutturazione e cessione totale dell'esercizio per atto tra vivi.

Sui lavori dell'estetista presso il domicilio del committente ritiene che specificare ulteriormente all'interno delle previsioni regolamentari che l'estetista debba avere una sede fissa costituirebbe una ripetizione ridondante, mentre è da considerarsi sufficiente il riferimento che è stato operato nel testo alla disposizione di legge che prevede quest'obbligo.

Rispetto alla disciplina di cui all' art. 85 comma 3 del D.P.G.R. 47/R/2007 , legata alla acquisizione della qualifica di estetista per l'esercizio dell'attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale, rileva che nel testo regolamentare il non inserimento del socio partecipante al lavoro presso un esercizio di estetica è dovuto ad una omissione frutto di un mero errore materiale e che sarà pertanto sanata.

Sulla questione inerente l'art.102 del D.P.G.R. 47/R/2007 ribadisce che l'apertura ai tatuatori e ai piercer extra regionali in attività all'entrata vigore del regolamento (25/10/2007), verrà fatta tramite interpretazione autentica di questo articolo.

Evidenzia che la scrittura dei comma 1 e 2 nell'articolato, fa pensare erroneamente ad una riapertura indiscriminata dei termini, per tutti i soggetti. In realtà si tratta invece di una modifica di " drafting" ed occorre pertanto rettificare la formulazione del testo regolamentare, limitandosi a riportare solo un piccolo correttivo legato all'introduzione del SUAP, e quindi indicare la parola " SUAP "prima della parola "Comune".

Sulla richiesta di allargare l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche e laser Q-switched agli operatori di tatuaggi, ritiene che non è possibile al momento accoglierla , dovendo tener conto soltanto delle attrezzature presenti in elenco. Essa però potrà essere oggetto di approfondimento, acquisendo sulla base di concrete esperienze aziendali il parere del Consiglio Sanitario regionale. Allo stesso modo ritiene in conclusione che non sia possibile assentire alla indicazione che i tatuatori/piercing che hanno appena acquisito la qualifica prima di poter svolgere l'attività autonoma, debbano effettuare un periodo di tirocinio presso un esercizio già avviato.

Rileva infatti che l'attività di stage è già prevista nel percorso formativo ed essa a quanto le consta , permette l'effettuazione dei tatuaggi non esclusivamente su materiale inerte.

La riunione si conclude alle ore 11,00

UP//